



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

OGGETTO: *Società di capitali non più operative – Iscrizione, nel Registro delle Imprese, della cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 Settembre 2020, n. 120*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l’art. 2188 c.c. che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” e, in particolare, l’art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., di attuazione del predetto art. 8;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante “*Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi*” e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, in particolare, l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 rubricato “*Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*”;

Rammentata la propria precedente Disposizione del 18 febbraio 2021, prot. n. 22748, con la quale sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d’ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40;

Visto, altresì, il Regolamento per la pubblicazione degli atti nell’Albo Camerale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 5 marzo 2018;

Considerato che, per le società di cui all’allegato del presente provvedimento, è stato accertato lo scioglimento senza liquidazione con propria Disposizione prot. 149835/2021 del 11 ottobre 2021, avendo constatato, all’esito dell’attività istruttoria condotta sulle risultanze del Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell’iscrizione del capitale sociale in lire e/o all’omesso deposito dell’apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci per le società tenute all’adempimento;

Considerato, altresì, che lo stato di scioglimento senza liquidazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese, per tutte le società interessate, con la modalità automatizzata e massiva e che, entro otto giorni dall’iscrizione, ne è stata data notizia alle imprese coinvolte, con Comunicazione prot. 151941/2021 del 14 ottobre 2021 in affissione in Albo camerale dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021;

Effettuate, nell’ambito del citato procedimento, le dovute verifiche presso i pubblici registri circa la titolarità, in capo alle società, di beni iscritti, come disposto dal comma 5 dell’art. 40 più volte citato, ed in particolare, presso: l’Agenzia delle Entrate per i beni immobili; sul Registro Aeronautico Nazionale tramite E.N.A.C., per mezzo di A.C.I. per il Pubblico Registro Automobilistico; presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sia per l’Archivio Telematico centrale delle Unità da Diporto che per le evidenze iscritte nell’Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da Diporto, nonché il Registro delle Imprese per le partecipazioni in altre imprese iscritte;

Accertato, dunque, che le società in elenco non risultano proprietari o titolari di altri diritti reali dei beni di cui al precedente capoverso;

Verificata, altresì, l'*eventuale* cessazione della Partita I.V.A. come espressamente previsto dal medesimo comma 5, con la finalità di individuare le imprese con P.I. ancora aperta e comunicare all' Agenzia delle Entrate;

Tenuto conto che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute, per le società allegate al presente provvedimento, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività né le società interessate hanno provveduto ad effettuare le iscrizioni ed i depositi ai sensi di legge;

DISPONE

- di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese, le società indicate nell'elenco allegato, ai sensi dell'art. 40, commi 2 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- di pubblicare la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020 - c.d. Decreto Semplificazioni".

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle società che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE

Barbara CAVALLI

ALLEGATO: elenco n. 66 società di capitali.